Art. 141 C.d.A.: morte del trasportato, risarcimento iure proprio a favore dei congiunti, pagamento dal non obbligato

Descrizione

La Zurich dopo aver risarcito, ai sensi dellâ??art. 141 C.d.A., i congiunti della vittima (deceduta a causa dellâ??incidente e trasportata sul veicolo dalla stessa assicurata), chiedeva ora il rimborso dallâ??impresa (Generali) designata dal Fondo, essendo stata accertata la responsabilitÃ esclusiva in capo al conducente del mezzo, privo di copertura assicurativa. La Zurich riteneva di avere diritto ad essere rimborsata, per il solo fatto che fosse avvenuto il pagamento.

La Corte di Cassazione (sentenza del 17 giugno 2025 n.16213) ritiene errata tali tesi, precisando che: â??*acquistare un credito per il solo fatto di avere effettuato un pagamento Ã¨ ipotesi che puÃ² verificarsi solo nei casi previsti dalla legge. Questi casi sono riconducibili a due archetipi a) il* ***regresso*** *(art. 1299 c.c.), che spetta al coobbligato solidale, Ã¨ un diritto nuovo che sorge dal pagamento, e puÃ² variare anche quantitativamente rispetto al credito di cui era titolare lâ??accipiens; b) la* ***surrogazione*** *per volontÃ della legge (art. 1203 c.c.), che spetta a chi si trovi nelle condizioni ivi previste, non ha ad oggetto un diritto nuovo, ma lo stesso diritto di cui era titolare lâ??accipiens, e coincide necessariamente con questâ??ultimo. La surrogazione costituisce perciÃ² una successione a titolo particolare nella titolaritÃ attiva dellâ??obbligazione. Tutte le numerose ipotesi di regresso e di surrogazione previste dalla legge (ad es., artt. 1189, secondo comma, 1916,2036, primo comma, 2036, terzo comma, c.c.; art. 292 cod. ass.) sono riconducibili allâ??uno od allâ??altro dei suddetti istituti generali, e nessuna di esse ha per presupposto il solo fatto di avere pagato il debito altrui*â??.

La Corte precisa poi che: â??*lâ??assicuratore del vettore che, in caso di morte dâ??una persona trasportata, risarcisca i familiari della vittima, per rivalersi nei confronti del responsabile o del corresponsabile non puÃ² invocare lâ??art. 141 cod. ass. Tale norma, infatti, secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte sâ??applica soltanto alle ipotesi di danni consistiti in lesioni personali non mortali (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. 35318, par. 17). Nel caso di morte del trasportato, pertanto, delle due lâ??una a)* ***se vi Ã¨ corresponsabilitÃ tra vettore e antagonista****, lâ??assicuratore del primo che abbia risarcito i familiari della vittima avrÃ diritto di regresso nei*

confronti dellâ??assicuratore del secondo, ex art. 1299 c.c.; b) ***se la responsabilitÃ Ã¨ esclusivamente dellâ??antagonista****, lâ??assicuratore del vettore che abbia risarcito i familiari della vittima ha pagato un debito non suo, e potrÃ invocare solo i rimedi generali in tema di pagamento dellâ??indebito, alle condizioni e nei limiti di cui si dirÃ appresso*.

Alla Zurich non spetta, in secondo luogo, ***lâ??azione di regresso ex art. 1299 c.c.*** *Presupposto del regresso Ã¨ infatti la solidarietÃ passiva ma nel caso di specie la Zurich non era debitrice dei danneggiati in solido con la Generali dei danneggiati. La responsabilitÃ del sinistro, infatti, secondo quanto stabilito dal giudice di merito andava attribuita esclusivamente al veicolo sprovvisto di assicurazione. Non sâ??applicava, dunque lâ??art. 2055 c.c., ed obbligata al risarcimento era la societÃ Generali, senza vincolo di solidarietÃ con la Zurich*.

Alla Zurich non spetta, in terzo luogo, ***lâ??azione di surrogazione*** *ex art. 1916 c.c. Su questo punto va premessa lâ??inesattezza di quanto dedotto nel controricorso dalla difesa della Generali Italia, ovvero che tale norma sarebbe inapplicabile allâ??assicurazione della responsabilitÃ civile da sessantâ??anni, infatti, questa Corte afferma lâ??esatto contrario (a partire da Cass. 27.1.1961, n. 129). Tuttavia, lâ??art. 1916 c.c. consente allâ??assicuratore (ivi compreso quello della r.c.a.) di surrogarsi nella posizione dellâ??assicurato, non in quella del terzo danneggiato. Ma nellâ??assicurazione della r.c. lâ??assicurato Ã¨ necessariamente debitore dâ??altri e dunque la surrogazione Ã¨ concepibile solo quando lâ??assicurato abbia causato un danno in concorso con altre persone. In questo caso lâ??assicuratore della r.c., pagando il terzo per lâ??intero, potrÃ surrogarsi nel credito di regresso vantato dallâ??assicurato verso i corresponsabili. Nel caso di specie, tuttavia, Ã¨ la stessa Zurich ad allegare che il suo assicurato non aveva colpe, circostanza comunque accertata dal giudice di merito con statuizione coperta da giudicato dunque, lâ??assicurato non era responsabile verso il trasportato, e non poteva avere crediti di regresso verso chicchessia*.

Alla Zurich non spetta, in quarto luogo, ***lâ??azione di surrogazione*** *ex art. 1203, n. 3, c.c.. Tale ipotesi di surrogazione presuppone infatti che il solvens fosse tenuto â??con altriâ?• (lâ??archetipo di tale ipotesi Ã¨ la solidarietÃ) o â??per altriâ?• (lâ??archetipo Ã¨ la garanzia). Ma la Zurich non era obbligata con altri perchÃ© non vi fu concorso di colpe; nÃ© â??per altriâ?•, perchÃ© il suo assicurato non era debitore della vittima*.

In quinto luogo, la Zurich non potrebbe invocare lâ??art. 1180 c.c., che disciplina ***lâ??adempimento del terzo****. Ã? ben vero che la Zurich ha pagato un debito che gravava incontestabilmente sulla Generali, ma le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo stabilito che lâ??adempimento spontaneo di unâ??obbligazione da parte del terzo, ai sensi dellâ??art. 1180 c.c., se determina lâ??estinzione dellâ??obbligazione, non attribuisce automaticamente al solvens un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore. Pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo (o dovendo sapere) di non essere debitore puÃ² agire unicamente per ottenere lâ??indennizzo per lâ??ingiustificato arricchimento, stante lâ??indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (Cass. Sez. U., 29/04/2009, n. 9946)*â??.

Una volta spazzato dal campo tutte le precedenti ipotesi, la Corte procede ad individuare la soluzione della questione, rilevando che: â??*la Zurich ha risarcito i danneggiati da un sinistro stradale senza essere loro debitrice. Debitrice dei danneggiati era lâ??impresa designata, dal*

momento che lâ??unico responsabile era privo di copertura assicurativa. ***La Zurich ha dunque pagato il debito altrui, evidentemente ritenendosi debitrice****. Il pagamento del debito altrui non legittima, per ciÃ² solo, il solvens a pretendere la restituzione di quanto pagato (invece che dallâ??accipiens) dal terzo effettivo debitore. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno da tempo stabilito che lâ??adempimento spontaneo dellâ??obbligazione altrui, ai sensi dellâ??art. 1180 c.c., non attribuisce automaticamente al solvens un titolo per agire direttamente nei confronti del terzo (Cass. Sez. U., 29/04/2009, n. 9946). Chi paga spontaneamente il debito altrui senza esservi obbligato puÃ² invocare soltanto tre rimedi*:

a) ***se il suo errore fu scusabile*** *puÃ² aâ??) ripetere dallâ??accipiens quanto pagato, con lâ??azione di indebito soggettivo (art. 2036, comma primo, c.c.); aâ?•) promuovere nei confronti del terzo debitore lâ??azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. Sez. Un. 9946/09, cit.)*;

b) **se il suo errore fu inescusabile**, puÃ² ripetere quanto pagato dal terzo debitore (art. 2036, terzo comma, c.c.).

Nel caso di specie ricorre lâ??ipotesi sub (b). Ã? fatto incontroverso che la Zurich abbia risarcito i danneggiati nel 2013. A quellâ??epoca Ã¨ vero che questa Corte non si era ancora pronunciata sullâ??Ã mbito applicativo dellâ??art. 141 cod. ass., ma il codice delle assicurazioni era in vigore da otto anni, in quellâ??arco di tempo si era stratificata una monumentale produzione dottrinaria, pressochÃ© unanime nel ritenere inapplicabile lâ??art. 141 cod. ass. nel caso di sinistri mortali. La societÃ Zurich Ã¨ una societÃ assicuratrice, dunque un imprenditore. Da un imprenditore Ã¨ esigibile non la diligenza dellâ??uomo comune, ma la diligenza rafforzata di cui allâ??art. 1176, secondo comma, c.c. Pertanto, una societÃ assicuratrice di primaria importanza che, dopo otto anni dallâ??entrata in vigore dâ??una norma, e nonostante lâ??enorme produzione letteraria da essa suscitata, ne faccia unâ??applicazione scorretta, tiene una condotta colposa, e perciÃ² inescusabile (lâ??inescusabilitÃ dellâ??errore, del resto, Ã¨ sostanzialmente ammessa dalla stessa Generali alle pp. 18-19 del controricorso, lÃ dove deduce â?? in sostanza â?? che nel risarcire i danneggiati la Zurich non intellexit quod omnes intelligunt, sicchÃ© deve ritenersi un fatto materiale giÃ acquisito al processo).

Il pagamento del debito altrui, quando avvenga per errore inescusabile, non Ã¨ ripetibile dallâ??accipiens, in quanto lâ??errore scusabile del solvens Ã¨ richiesto dalla legge come condizione della ripetibilitÃ *(ex multis, Cass. Sez. 6, 12/03/2019, n. 7066; Cass. Sez. L., 16/02/2009, n. 3707; Cass. Sez. 1, 11/03/1987, n. 2525, e via risalendo fino a Cass. Sez. 3, 30/08/1962, n. 2728)*.

Quando lâ??indebito soggettivo non sia ripetibile dallâ??accipiens, lâ??art. 2036, terzo comma, c.c., stabilisce che â??colui che ha pagato subentra nei diritti del creditoreâ?• (in termini Cass. Sez. 1, 24/06/1980, n. 3958, a mente della quale **â??in tema di indebito soggettivo ex persona debitoris, il diritto del solvens di subentrare nella posizione del creditore soddisfatto, e di pretendere, quindi, dallâ??effettivo debitore, il rimborso della somma pagata, sussiste solo quando la ripetizione non Ã¨ ammessa nei confronti dellâ??accipiensâ?•)**. Il â??subentro nei dirittiâ?• di chicchessia costituisce tecnicamente una fattispecie di surrogazione. Pertanto, la sentenza impugnata, rigettando la domanda di surrogazione dellâ??incauta solvens nei confronti

dei debitori, Ã¨ effettivamente incorsa nel vizio di falsa applicazione di legge. NÃ© rileva che la Zurich abbia malamente individuato la norma fondativa del suo diritto di surrogazione (lâ??art. 1203 c.c. invece che lâ??art. 2036, terzo comma, c.c.), per le ragioni giÃ esposte in precedenzaâ?•.

La Corte formula pertanto il seguente principio di diritto: ***â??lâ??assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizzi il terzo danneggiato senza esservi tenuto, puÃ² esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dellâ??assicuratore dellâ??esclusivo responsabile, ai sensi dellâ??art. 2036, comma terzo, c.c.***â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
19 Giu 2025